

DAL FATCA AL CRS

Principali problematiche per gli intermediari finanziari

Roma, Scuderie di Palazzo Altieri

10 novembre 2014



EY

Building a better
working world

Agenda



- ▶ Dalle origini del FATCA al CRS: il potenziale quinto binario nello scambio d'informazioni
- ▶ L'implementazione del CRS - le sinergie con il FATCA e le ulteriori semplificazioni
- ▶ Le principali problematiche per gli intermediari finanziari

Dalle origini del FATCA al CRS

Il potenziale quinto binario nello scambio d'informazioni (1/2)

1° binario

**NORMATIVA
QI**

**Approvata
nel 2000 - In
vigore da
gennaio 2001**

**Il regime QI, anziché essere
assorbito dal FATCA come
originariamente ipotizzato da
alcuni, è stato rafforzato con la
pubblicazione della Rev. Proc.
2014-39 del giugno 2014**

2° binario

**NORMATIVA
FATCA
(Chapter 4
dell'IRC)**

**Approvata
nel 2010 - In
vigore da
luglio 2014**

**Il Chapter 4 dell'IRC si applica alle
FIs localizzate negli US, o in Paesi
che non hanno sottoscritto un
Model IGA con gli US. Talune
disposizioni agevolative delle US
Treasury Regulations possono
essere applicate nei Paesi IGA, se
richiamate nella normativa locale**

Dalle origini del FATCA al CRS

Il potenziale quinto binario nello scambio d'informazioni (2/2)

3° e 4° binario	MODEL 1 & MODEL 2 IGAs	Proposti nel luglio 2012 – Efficaci dal 1° luglio 2014	I model IGAs sono stati negoziati su iniziativa di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, per semplificare gli adempimenti delle FIs locali. Prima di questa iniziativa, la UE aveva richiesto agli US di rinunciare al FATCA, e di partecipare ai lavori per rafforzare la <i>EU Saving Directive</i>
5° binario	CRS	Proposto nel 2014 – Per l'Italia, ed altri <i>early adopters</i> , entrerà in vigore nel 2016	Non sono previsti rinvii per l'entrata in vigore del CRS. Il FATCA non sarà assorbito dal CRS, e rimarrà ancorato alla normativa QI

L'implementazione del CRS

Le sinergie con il FATCA e le ulteriori semplificazioni (1/2)

- A causa dei ripetuti rinvii dell'entrata in vigore della normativa FATCA, e dei ritardi nella pubblicazione delle normative locali, l'adeguamento delle procedure interne e dei sistemi IT (tuttora in corso) ha richiesto un ampio utilizzo di molteplici fonti interpretative, tra cui: (i) le *US Treasury Regulations*, (ii) la *UK Guidance*; (iii) i Model IGAs e, (iv) gli schemi di normativa locale
- Il CRS, invece, dovrebbe entrare in vigore in Italia senza rinvii - non dovrebbero dunque esserci ritardi nella pubblicazione della normativa e nelle interpretazioni ufficiali locali
- Il CRS ed il Model 1 IGA hanno logiche sottostanti comuni. In una certa misura, la normativa di recepimento dell'IGA italiano e le interpretazioni ministeriali potrebbe anticipare parte dei chiarimenti necessari per l'applicazione del CRS
- Per questa ragione sarebbe consigliabile che la gestione del progetto CRS fosse affidata al team interno che ha sviluppato le competenze sul progetto QI-FATCA

L'implementazione del CRS

Le sinergie con il FATCA e le ulteriori semplificazioni (2/2)

- Rispetto al FATCA, non sono previsti obblighi di registrazione. Non è quindi richiesta la nomina di un *responsible officer*
- Non è prevista l'applicazione della *punitive withholding tax* a carico delle NPFIs (e dei *recalcitrant account holders*) - Come è noto, riguardo al FATCA la *punitive withholding tax* è potenzialmente applicabile dal 1° luglio 2014. Tuttavia, la normativa fiscale statunitense ha concesso il rinvio dell'identificazione dei *new entity accounts* al 1° gennaio 2015, posticipando di fatto alla stessa data l'applicazione della *punitive withholding tax* sugli *US withholdable payments* corrisposti alle NPFIs. Il rinvio non è stato riconosciuto negli schemi di normativa italiana, e dunque le FI italiane potrebbero dover applicare la *punitive withholding tax*, seppur in circostanze remote, con effetto retroattivo al 1° luglio 2014 (anticipando l'obbligo previsto nella normativa statunitense)

Le principali problematiche per gli intermediari – spunti di approfondimento (1/2)

I macro-requisiti del CRS, i temi comuni al FATCA e lo schema di normativa italiana - spunti di approfondimento

Macro-requisito	Ambito	Spunti di approfondimento
Identificazione – <i>New accounts</i>	<i>New Individual accounts</i> - Esonero dall'obbligo di acquisire la <i>self-certification</i>	Lo schema italiano del decreto di attuazione della legge di ratifica dell'IGA italiano ("Schema di decreto") esonera dall'obbligo d'identificare con la <i>self-certification</i> i <i>new accounts</i> privi di <i>US indicia</i> . Con riferimento al CRS, l'articolo 5 del DDL di ratifica dell'IGA italiano e dell'attuazione del CRS, prevede <u>l'obbligo di acquisizione dell'attestazione di residenza fiscale limitatamente al "soggetto non residente"</u> . In mancanza di <i>indicia</i> , l'esonero si applica anche al CRS?
<i>Due Diligence – Preexisting Accounts</i>	<i>High value accounts</i> – nozione di <i>relationship manager</i>	Lo schema di decreto chiarisce che <i>per responsabile del rapporto si intende un funzionario o altro dipendente della RIFI a cui la RIFI stessa ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore superiore a \$ 1.000.000,00, ai quali fornisce consulenza o altre eventuali attività di servizio e assistenza</i> . Se gli strumenti finanziari sono collocati da terzi non esiste il <i>relationship manager</i> ? Lo stesso principio vale per il CRS?
<i>Due Diligence – Preexisting accounts</i>	Aggregazione dei saldi	Lo schema di decreto cita che <i>una RIFI aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonché quelli intrattenuti presso membri del proprio expanded affiliated group o sponsored FI group, sempreché i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto</i> . Pertanto, <u>l'aggregazione non si applica sui prodotti emessi da società non appartenenti all'expanded affiliated group, per i quali si agisce come mero collocatore</u> . Lo stesso principio dovrebbe applicarsi per il CRS

Le principali problematiche per gli intermediari – spunti di approfondimento (2/2)

I macro-requisiti del CRS, i temi comuni al FATCA e lo schema di normativa italiana - spunti di approfondimento		
Macro-requisito	Ambito	Spunti di approfondimento
Reporting	Nozione di <i>financial account</i> e potenziale segnalazione del saldo a zero	Lo schema di decreto FATCA definisce genericamente il <i>financial account</i> come <i>conto finanziario</i> , riprendendo le definizioni generali proposte nelle <i>US Treasury Regulations</i> , fatte salve alcune eccezioni. Al riguardo permangono molteplici dubbi, tra i quali: (i) se la mera esistenza di un <u>contratto derivato</u> stipulato con una controparte dia origine ad un <i>financial account</i> ; (ii) se per un <u>emittente di carte di credito</u> il <i>financial account</i> si costituisca solo in caso di credito per il cliente. Gli stessi dubbi dovrebbero valere per l'applicazione del CRS
Reporting	Collocamento di strumenti finanziari	Come principio generale consolidato, il collocatore che non opera nella veste di <i>nominee</i> si limita ad identificare l'investitore nell'interesse dell'emittente o, laddove esistente, del <i>nominee</i> , senza assumere obblighi di segnalazione. Un'eccezione a questo principio, parrebbe emergere riguardo al <u>collocamento ed alla gestione degli strumenti del risparmio postale</u> emessi da Cassa Depositi e Prestiti SpA, riguardo ai quali lo schema di Relazione Illustrativa al DDL di ratifica del FATCA parrebbe porre gli obblighi di segnalazione in capo a BancoPosta, indipendentemente dall'esistenza di un <i>financial account</i> . E' corretta questa lettura? Si applica anche al CRS? Esistono altre eccezioni?
Reporting	Attività svolta dal cd. <i>executing broker</i>	Alla luce delle <i>US Treasury Regulations</i> , l'attività di <u>mera ricezione-trasmissione ordini</u> non dovrebbe rilevare ai fini delle segnalazioni FATCA, almeno sino al 2017. Possiamo applicare lo stesso principio nel contesto dell'IGA italiano? Nello scenario del CRS, si potrebbe configurare un <i>financial account</i> del cliente nel momento in cui l' <i>executing broker</i> incassa il corrispettivo lordo della vendita del titolo per conto del cliente?

Le principali problematiche per gli intermediari – potenziali criticità

L'integrazione degli obblighi previsti dalla normativa FATCA con gli obblighi introdotti dal CRS rende più oneroso l'impegno delle FI in termini di *compliance* e di gestione dei rapporti con la clientela, per le seguenti ragioni:

- ❖ rapporti con la clientela - dovrebbe essere valutata un'informazione preventiva, in cui specificare che la segnalazione è finalizzata ad obiettivi di *voluntary compliance* (con eventuali rischi di accertamento fiscale a carico del cliente) . Il cliente potrebbe richiedere copia della segnalazione, e potrebbe essere necessario gestire eventuali rischi di contestazione;
- ❖ incremento delle informazioni presenti negli archivi informatici;
- ❖ gestione di un numero potenzialmente elevato di segnalazioni;
- ❖ attivazione di presidi di controllo specifici;
- ❖ potenziale applicazione di sanzioni amministrative, e rischi reputazionali per le violazioni più gravi.



GRAZIE

DOMENICO SERRANO'
Executive Director
Studio Legale Tributario
Direct: +39 028514932
Mobile: +39 3316638427
Domenico.Serrano@it.ey.com

LAURA SCAPINI
Senior Manager
Studio Legale Tributario
Direct: +39 028514930
Mobile: +39 3351425966
Laura.Scapini@it.ey.com



Building a better
working world